



COMUNE DI FIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 int.6 - Fax 0119254966

www.comune.fiano.to.it - e-mail polizia.locale@comune.fiano.to.it

P.E.C.: polizia.locale.fiano.to@pec.it

giorni.

COMUNE DI FIANO

dal 01/06/19

per n. 15

al 16/06/19

IL MESSO COMUNALE
FIANO //

Ordinanza n. 906	Anno 2019	Registro Ordinanze
------------------	-----------	--------------------

REG. N. 341

Pubblicato all'Albo Pretorio dal

al 16/06/19 per n. 15

Oggetto:	DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, DETENZIONE E CONSUMO, DI BEVANDE IN LATTINE DI ALLUMINIO E CONTENITORI DI VETRO, NEI GIORNI 7,8 E 9 GIUGNO 2019, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FIANO CI COVA"
----------	--

IL SINDACO

Preso atto che nei giorni 7, 8 e 9 giugno 2019 si svolgerà la manifestazione denominata "Fiano Ci Cova", in concomitanza con altre manifestazioni a carattere culturale e di intrattenimento;

Considerato che la suddetta manifestazione si inserisce nell'ordinato svolgimento degli altri aspetti del vivere quotidiano, assicurando altresì a tutti la possibilità di prenderne parte in condizioni di sicurezza;

Ritenuto necessario, a tutela della pubblica incolumità, evitare che in piazza Borla vengano utilizzate bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro e in alluminio che, successivamente abbandonate a terra, possano trasformarsi in oggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

Ritenute sussistenti le condizioni di contingibilità ed urgenza legate alle situazioni sopra descritte e, di conseguenza, ritenuto necessario adottare un provvedimento a carattere temporaneo, volti a salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la legge 24 novembre 1982, n.689 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina del Commercio";

Vista la L.R. 29 dicembre 2006 n.38 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", ed in particolare l'art.7 comma4;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., (TUEL), che stabilisce gli importi minimo e massimo per le sanzioni elevate ai sensi di regolamenti e ordinanze comunali, e l'art.54 del D.Lgs. n.267/2000, ed in particolare il comma 4 bis introdotto dalla legge 18 aprile 2017 n.48, che

attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

dalle ore 18.00 di Venerdì 7 giugno 2019 alle ore 01.00 di Sabato 8 giugno 2019;
dalle ore 10.00 di Sabato 8 giugno 2019 alle ore 01.00 di Domenica 9 giugno 2019;

dalle ore 06.00 alle ore 21.00 di Domenica 9 giugno 2019;

per ragioni di sicurezza pubblica, il divieto assoluto di somministrazione, vendita per asporto o per il consumo sul posto o cessione a qualsiasi titolo, nonché il consumo o la detenzione in luogo pubblico, di bevande in contenitori di vetro o in alluminio e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nel raggio di 500 metri da Piazza Borla, consentendo esclusivamente l'uso di contenitori, bicchieri e bottiglie di plastica leggera o carta.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabile come tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n.2/R del 03.03.2008), potranno somministrare bevande esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

DISPONE

Fatta salva l'azione penale (Art.650 CP), l'inottemperanza all'osservanza del presente provvedimento è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50.00.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fiano.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fiano, trasmessa, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, al Sig. Prefetto, nonché al Comando Stazione Carabinieri di Fiano.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Commissario Gianluca Mantelli.

Fiano, li 01.06.2019



IL SINDACO
(Luca Casale)